



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 02.VII.2008
C(2008)3176 definitivo

Oggetto: **Aiuto di Stato N 250/2008 - Italia**
 Conessioni a banda larga per l'Alto Adige II

Signor Ministro,

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera registrata il 20 maggio 2008, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, il progetto di un incentivo per la messa a disposizione di connessioni a banda larga in Alto Adige (in appresso "la misura notificata"). Sulla base delle informazioni trasmesse, la Commissione ha completato la propria valutazione del progetto.

II. CONTESTO

- (2) Lo sviluppo delle connessioni a banda larga nel territorio dell'Alto Adige (provincia autonoma di Bolzano) non è uniforme. Si tratta di un territorio tipicamente alpino, di cui l'85,9% è situato al di sopra dei 1 000 metri. Un terzo dei 483 000 abitanti risiede nelle tre città principali (Bolzano, Merano e Bressanone). Sebbene circa l'80% della popolazione dell'Alto Adige abbia accesso alle connessioni ADSL, tale servizio è meno disponibile nelle zone di montagna, dove i costi di investimento sono superiori rispetto alle zone densamente popolate. La distribuzione dei servizi è la seguente:
- meno del 50% in 44 comuni (40 di essi non dispongono di alcun servizio);
 - tra il 50 e il 90% in 31 comuni;
 - oltre il 90% in 41 comuni.

S.E On. Franco FRATTINI
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

- (3) Le connessioni a banda larga¹ promuovono l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e favoriscono pertanto lo sviluppo delle economie basate sulla conoscenza. Esse accrescono il contributo delle TIC alla crescita economica, allo sviluppo sociale e all'innovazione.
- (4) Al fine di fornire un ampio accesso alle tecnologie a banda larga in Alto Adige, la Giunta provinciale, nella deliberazione n. 646 del 7 marzo 2005, ha fissato l'obiettivo di fornire entro il 2009 i servizi a banda larga al 90% della popolazione, al 95% delle imprese con un numero di dipendenti uguale o inferiore a tre e di tutte le imprese con più di tre dipendenti. Il raggiungimento di quegli obiettivi in una serie di comuni è l'oggetto della misura di aiuto di Stato approvata con decisione della Commissione del 10 ottobre 2007 nel caso N-473/2007 - IT "Collegamenti a banda larga per l'Alto Adige". La misura, attualmente in fase di attuazione, riguarda la mancanza di copertura a banda larga a prezzi accessibili per 44 comuni nei quali tali servizi non sono disponibili.
- (5) La misura notificata riguarda le connessioni a banda larga per ulteriori comuni non coperti dalla misura approvata dalla Commissione. Il finanziamento della misura proviene da una riassegnazione di fondi non spesi del bilancio 2008 della Provincia di Bolzano, che verranno utilizzati per garantire una copertura aggiuntiva nel territorio della provincia. La misura approvata dalla Commissione il 10 ottobre 2007 e la nuova misura notificata hanno una concezione quasi identica.

III. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MISURA

- (6) *Obiettivo:* la misura notificata promuove principalmente il perseguimento degli obiettivi di sviluppo regionale mediante la concessione di un incentivo all'aggiudicazione di un contratto di appalto per la costruzione e la gestione di infrastrutture per fornire accesso a servizi a banda larga in determinati comuni dell'Alto Adige. Tali servizi saranno forniti alle imprese e alle utenze residenziali.
- (7) *Base giuridica:* la misura si basa sul Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), sulla legge provinciale n. 33/1982 (Provvedimenti in materia di informatica nella Provincia di Bolzano) e sulla deliberazione n. 646 del 7 marzo 2005 della Giunta provinciale (Programma operativo per lo sviluppo della Società per l'Informazione in Alto Adige e-Südtirol 2004-2008 con particolare riferimento agli obiettivi per la messa a disposizione di una offerta di banda larga a copertura dell'Alto Adige).
- (8) *Appalto:* la misura darà luogo ad una gara di appalto alla quale potranno partecipare, individualmente o in gruppo, gli operatori. L'appaltatore costruirà e gestirà l'infrastruttura, che sarà di sua proprietà.

¹ I servizi a banda larga possono essere erogati utilizzando diverse combinazioni di tecnologie di rete ("piattaforme"). Le tecnologie possono prevedere un'infrastruttura di trasmissione fissa o a onde radio e possono sostituirsi o completarsi a vicenda in funzione delle singole situazioni. Nel caso degli attuali servizi a banda larga destinati al grande pubblico, la velocità di scaricamento dei dati è in genere compresa tra 512 Kbits/s e 1 Mbit/s; per le imprese, sono necessarie velocità molto più elevate.

- (9) *Aree interessate:* Il progetto interessa 38 comuni dell'Alto Adige, nei quali l'infrastruttura garantirà gli obiettivi di copertura fissati nella sopraccitata deliberazione n. 646 della Giunta provinciale. In 13 di questi comuni non esiste attualmente alcun servizio a banda larga. Per gli altri 25 comuni, la misura si applica a frazioni non coperte dal servizio. Nessuno dei comuni o delle frazioni conta più di 1 500 nuclei familiari.
- (10) *Stanziamiento e strumento di finanziamento:* all'operatore selezionato verranno corrisposti fino a 7 000 000 EUR a valere sui fondi della Provincia Autonoma di Bolzano.
- (11) *Beneficiari:* il beneficiario diretto della misura sarà l'operatore selezionato.
- (12) *Intensità dell'aiuto:* l'incentivo finanziario mira a portare il punto di break even entro termini sostenibili per lo stesso operatore in modo che esso possa essere raggiunto entro 36 mesi dalla fornitura del servizio. L'intensità massima dell'aiuto dipenderà dall'offerta presentata dall'offerente selezionato. Il sostegno si limite a coprire le previste perdite dell'operatore selezionato nell'arco di 36 mesi.
- (13) *Durata della misura:* il contratto con l'offerente selezionato avrà una durata di 10 anni. L'incentivo verrà fornito fino al 31 dicembre 2010 in tre quote: l'80% al momento della fornitura dei servizi e due volte il 10% in seguito al superamento del test di qualità del servizio specificato nel bando di gara in ciascuno dei due anni successivi.
- (14) *Appalto:* il bando di gara prevede una serie di requisiti, tra cui:
- *Tecnologia e infrastruttura esistenti:* non viene specificata alcuna tecnologia particolare; la rete può essere costruita in parte utilizzando le infrastrutture esistenti al fine di evitare doppiioni.
 - *Fornitura wholesale:* l'operatore di rete fornisce a tutti gli operatori o fornitori di servizi autorizzati un accesso non discriminatorio alla rete, consentendo loro di riproporre tutte le sue offerte retail.
 - *Tariffe:* il gestore applica tariffe non discriminatorie basate sui costi, che dovrebbero essere paragonabili alle tariffe medie applicate nei settori in cui il servizio viene già fornito. Le tariffe devono essere proposte per l'intero periodo decennale del contratto e non possono essere rivedute senza il consenso preventivo delle autorità.
 - *Criteri di aggiudicazione:* il punteggio attribuito alle offerte si baserà su criteri economici, come ad esempio le tariffe e l'entità dell'incentivo richiesto (massimo 27 punti), e su criteri tecnici, come ad esempio la qualità e la quantità dei servizi proposti (massimo 73 punti).
 - *Controllo e meccanismo di recupero:* le autorità italiane controlleranno l'esecuzione del piano economico fornito nel bando entro 36 mesi dal proficuo completamento e, qualora le entrate fossero superiori o i costi inferiori alle

previsioni, l'importo dell'aiuto necessario per raggiungere il punto di break even (più gli interessi applicabili) dovrà essere rimborsato in debita proporzione.

- *Rispetto delle norme sugli aiuti di Stato e aiuti illegali non recuperati*: il contratto è oggetto di una decisione della Commissione sulla compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato. Le autorità italiane si sono inoltre impegnate a sospendere il pagamento degli aiuti alle imprese che non abbiano rimborsato o versato su un conto bancario bloccato eventuali aiuti (comprensivi di interessi) che la Commissione abbia giudicato illegali o incompatibili.

IV. VALUTAZIONE DELLA MISURA: PRESENZA DI AIUTO

- (15) In base al trattato CE e secondo la giurisprudenza consolidata si configura aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE quando:
- vi è un intervento da parte dello Stato o tramite risorse statali;
 - l'intervento conferisce un vantaggio economico al beneficiario;
 - l'intervento falsa o minaccia di falsare la concorrenza;
 - l'intervento è atto ad incidere sugli scambi tra Stati membri.

Risorse statali

- (16) I fondi vengono erogati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Viene pertanto fatto ricorso a risorse statali.

Vantaggio economico

- (17) *Operatori di telecomunicazioni selezionati*: l'operatore che sarà selezionato mediante gara a procedura aperta riceve un sostegno finanziario che offre la possibilità di stabilirsi nei 38 comuni dell'Alto Adige interessati dalla misura a condizioni altrimenti non disponibili sul mercato (grazie alla copertura delle perdite sostenute nelle fasi iniziali del progetto). Verosimilmente l'intervento dello Stato consentirà all'operatore di offrire i servizi a prezzi più bassi rispetto a quelli che avrebbe applicato se avesse dovuto sostenere tutti i costi per conto proprio. Di conseguenza, tale fornitore di servizi potrà attirare un maggior numero di clienti rispetto a quanto riuscirebbe a fare in normali condizioni di mercato.
- (18) *Fornitori terzi di servizi*: nella maggior parte delle aree interessate dal progetto non vi è alcuna connessione a banda larga e non vi è quindi alcuna offerta di banda larga wholesale. Pertanto, i fornitori terzi di servizi a banda larga che non dispongono di infrastrutture proprie e che utilizzano l'accesso wholesale consentito dalla misura in esame potrebbero anch'essi beneficiare di risorse *statali* in quanto saranno clienti degli operatori di telecomunicazione selezionati.

Distorsione della concorrenza

- (19) L'intervento statale altera le condizioni esistenti di mercato in quanto consente l'erogazione di servizi a banda larga da parte dell'operatore di telecomunicazione selezionato e, potenzialmente, da parte di fornitori terzi. È probabile che un certo numero di imprese si abboni ai servizi forniti dai fornitori selezionati anziché ricorrere a soluzioni di mercato più costose (ad esempio satellite). Pertanto, il fatto che un nuovo servizio di banda larga diventi disponibile ad un prezzo inferiore a quello di mercato produce effetti distorsivi della concorrenza.
- (20) Inoltre, mentre le autorità italiane hanno deciso di intervenire proprio in considerazione dell'assenza di iniziative private almeno in alcune delle aree interessate, non si può escludere che nel più lungo periodo diventino possibili iniziative di mercato in alcune zone. L'operatore prescelto sarà in grado di installare la propria attività e di sviluppare la propria clientela prima di eventuali concorrenti, beneficiando rispetto a questi del vantaggio di cui gode il primo arrivato.
- (21) Il regime è anche selettivo in quanto è destinato ad imprese attive unicamente in determinate zone e/o che forniscono servizi a banda larga ad esclusione degli altri servizi di comunicazioni elettroniche. Anche questi elementi di selettività provocano una potenziale distorsione della concorrenza.

Incidenza sugli scambi

- (22) Dal momento che l'intervento in questione può incidere sui fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche di altri Stati membri, la misura incide sugli scambi. I mercati di servizi di comunicazioni elettroniche sono aperti alla concorrenza tra operatori e fornitori di servizi che in genere svolgono attività oggetto di scambi intracomunitari. Inoltre, può anche prodursi un effetto sugli scambi tra le imprese che utilizzano i servizi a banda larga resi possibili dalla misura in questione e i loro concorrenti in altri Stati membri.

Conclusione

- (23) Considerato quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che la misura notificata rechi un vantaggio economico all'operatore selezionato, agli operatori terzi e alle imprese che esercitano un'attività economica. Il progetto è finanziato mediante risorse pubbliche, altera la concorrenza e produce effetti sugli scambi intracomunitari. La Commissione ritiene pertanto che la misura notificata costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (24) Avendo concluso che il progetto in questione comporta aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, è necessario valutare se la misura può essere considerato compatibile con il mercato comune.

V. VALUTAZIONE DELLA MISURA: COMPATIBILITÀ

- (25) La Commissione osserva che il progetto è destinato ad assicurare la più ampia disponibilità e l'utilizzo di servizi a banda larga ad alta velocità in zone attualmente prive di connessione in Alto Adige senza alcuna prospettiva di copertura a condizioni

di mercato nell'immediato o nel medio termine e, in quanto tale, non rientra nel campo di applicazione di nessuno degli orientamenti e delle discipline in vigore.

- (26) La Commissione ritiene pertanto che la valutazione della compatibilità della misura con il mercato comune debba basarsi direttamente sull'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE², il quale stabilisce che:

“gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, quando non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune”

possono considerarsi compatibili con il mercato comune.

- (27) Per essere compatibile ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE un aiuto deve perseguire un obiettivo di comune interesse in modo necessario e proporzionato. A tal riguardo, la Commissione ritiene opportuno valutare quanto segue:

- (1) la misura di aiuto è finalizzata al conseguimento di un obiettivo ben definito di interesse comune (ossia l'aiuto proposto è destinato ad ovviare ad un fallimento di mercato o a raggiungere un altro obiettivo)?
- (2) L'aiuto è destinato al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune? In particolare:
 - (a) La misura di aiuto è uno strumento appropriato?
 - (b) Vi è un effetto di incentivazione, ossia l'aiuto modifica il comportamento delle imprese?
 - (c) La misura di aiuto è proporzionata, ossia si potrebbe ottenere lo stesso cambiamento di comportamento con una quantità minore di aiuti?
- (3) Le distorsioni della concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate, in modo che il bilancio complessivo sia positivo?

5.1. L'incentivo alla diffusione della banda larga è conforme all'interesse comune

Politica comunitaria

- (28) I servizi a banda larga rafforzano l'interpenetrazione tra gli Stati membri e i cittadini auspicata dal trattato. Come indicato nella sua comunicazione “i2010 – Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione”³ e nel piano di azione eEurope 2005⁴, la Commissione sostiene attivamente la diffusione della disponibilità

² Tale approccio è anche stato seguito dalla Commissione in altri casi, ad esempio: decisioni in materia di aiuti di Stato per il Regno Unito: N126/04 “Banda larga per le PMI nel Lincolnshire” del 14.12.2004, N199/04 “Fondo per i servizi a banda larga alle imprese” del 16.11.2004, N307/04 “Banda larga in Scozia – zone rurali e isolate” del 16.11.2004 (Cfr.: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/).

³ COM(2005)229 definitivo del 1° giugno 2005.

⁴ COM(2002) 263 definitivo, “eEurope 2005: una società dell'informazione per tutti”.

di servizi a banda larga. Lo sviluppo economico regionale trae chiaramente beneficio dalla maggiore diffusione della banda larga, anche in termini di creazione e conservazione di posti di lavoro e di migliori servizi nel campo della sanità e dell'istruzione⁵. Per ottenere una migliore copertura a banda larga, la Commissione incoraggia gli Stati membri ad attuare strategie nazionali in tale settore⁶. La misura in esame rappresenta una parte importante della strategia in materia di banda larga in Alto Adige ed integra, a livello geografico, una misura di aiuto già approvata dalla Commissione. Migliorando l'accesso dei cittadini e delle imprese alla banda larga nelle zone montane e a bassa densità demografica dell'Alto Adige, ove detti servizi non sono ancora disponibili, la misura contribuisce a realizzare una maggiore coesione e quindi è conforme al comune interesse.

Considerazioni inerenti all'obiettivo della coesione e al fallimento del mercato

- (29) L'assenza di una copertura a banda larga è dovuta tra l'altro ad alcuni dei problemi economici tipici connessi con le industrie di rete. Come dimostra lo stesso sviluppo delle connessioni a banda larga in Alto Adige, a causa degli aspetti economici della densità, le reti a banda larga sono in generale più redditizie ai fini della loro diffusione dove la domanda potenziale è più elevata e concentrata, ossia in zone densamente popolate. Dati i costi fissi elevati, i costi unitari aumentano sensibilmente quando la densità di popolazione diminuisce. Anche l'isolamento di determinate zone è importante, in quanto richiede che siano colmate maggiori distanze per quanto riguarda backhaul e last mile. In altri casi si è stimato che circa il 65-70% dei costi connessi con l'introduzione della banda larga nella rete di accesso dipenda dall'infrastruttura civile⁷. Inoltre, benché siano diminuiti per effetto dell'aumento dei volumi, i costi delle attrezzature continuano ad essere elevati e rappresentano un ostacolo importante alla diffusione della banda larga. Nelle zone montane e a bassa densità demografica dell'Alto Adige, dove la domanda è scarsa e la copertura dei costi incerta o dilazionata, gli operatori privati hanno avuto finora difficoltà a reperire finanziamenti per l'installazione di infrastrutture a banda larga, che hanno un periodo di vita e di ammortamento lungo.
- (30) Le autorità, nel concedere un sostegno finanziario per l'installazione di un'infrastruttura destinata a fornire servizi di base a banda larga wholesale e retail in siffatte zone dell'Alto Adige, perseguono pertanto autentici obiettivi di coesione e di sviluppo.

⁵ Per una panoramica al riguardo, cfr.: Lehr, Osorio, Gillet e Sirbu (2005): "Measuring Broadband's Economic Impact" e Orazem, Peter, University of Kansas Business School (2005), "The Impact of High-Speed Internet Access on Local Economic Growth".

⁶ Comunicazione della Commissione COM(2004) 369 del 12.5.2004, "Connessione ad alta velocità in Europa – Le strategie nazionali in materia di banda larga".

⁷ Broadband Stakeholders Group "Broadband in Rural Areas", 2003.

5.2. Aiuto adeguato

a) L'aiuto è lo strumento appropriato

- (31) L'intervento di cui trattasi rientra tra numerosi strumenti che sostengono lo sviluppo delle connessioni a banda larga in Italia, e più specificamente in Alto Adige.
- (32) La normativa in materia di tariffe e di accesso imposta dal legislatore italiano rappresenta uno di tali strumenti. La regolamentazione era tuttavia uno strumento necessario ma non sufficiente per consentire la fornitura della banda larga in regioni rurali ed isolate, dato che i fornitori alternativi hanno bisogno di combinare l'utilizzo di prodotti wholesale da parte dell'operatore già esistente con i loro propri investimenti nella rete, che potrebbero non essere redditizi nelle zone in cui la domanda è scarsa, come ad esempio la zona interessata dell'Alto Adige.
- (33) Considerando la limitata o inesistente disponibilità di banda larga nelle zone rurali ed isolate dell'Alto Adige, la Commissione conclude che l'incentivo accordato dalla misura notificata è uno strumento appropriato per conseguire gli obiettivi prestabiliti.

b) L'aiuto fornisce i giusti incentivi agli operatori

- (34) Il beneficiario diretto dell'aiuto sarà selezionato mediante gara pubblica nell'ambito della quale gli offerenti presenteranno un piano finanziario indicante la quota di cofinanziamento che ritengono necessaria per il raggiungimento del break even tenuto conto dei costi di investimento e dei costi operativi previsti e dei ricavi attesi. I concorrenti sono pertanto incoraggiati ad operare in maniera efficace riducendo al minimo le perdite stimate, con scarse possibilità di gonfiare le tariffe previste. Di conseguenza, l'aiuto di Stato di cui trattasi dovrebbe fornire all'operatore selezionato un incentivo diretto ed adeguato all'investimento.

c) Proporzionalità

- (35) Le autorità italiane hanno concepito la misura in modo tale da minimizzare l'eventuale aiuto di Stato e le potenziali distorsioni della concorrenza che ne potrebbero derivare. A tale riguardo, la Commissione rileva, tra l'altro, i seguenti elementi positivi contenuti nella concezione della misura:
 - (a) *Gara aperta*: il beneficiario dell'aiuto verrà selezionato attraverso una gara aperta e l'appalto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.
 - (b) *Accesso in modalità wholesale*: gli operatori selezionati dovranno fornire agli altri operatori accesso alle infrastrutture sovvenzionate a parità di condizioni non discriminatorie in modo che questi possano riproporle nelle loro offerte.
 - (c) *Effetti sui fornitori e sugli operatori di infrastrutture esistenti*: i fornitori del servizio sono liberi di scegliere il modo più efficiente per realizzare l'infrastruttura necessaria, mediante costruzione, acquisto o affitto presso terzi, per cui sono ridotti

al minimo i rischi di duplicazione, il che potrebbe aumentare l'efficienza economica. Gli operatori esistenti hanno la possibilità di contribuire con la loro infrastruttura alla realizzazione del progetto, il che limita l'impatto economico del progetto stesso per gli operatori che potrebbero già avere installato l'infrastruttura.

- (d) *Limitazione della discrezionalità a livello tariffario*: gli operatori selezionati dovranno offrire servizi retail a prezzi comparabili ai prezzi medi praticati in zone in cui i servizi già esistono, sulla base di costi di investimento che possono essere ritenuti inferiori ai costi di investimento attuali in questione.
- (e) *Neutralità tecnologica*: il progetto è tecnicamente neutrale, ossia non assegna una priorità ad una tecnologia specifica.
- (f) *Meccanismo di recupero*: la clausola di controllo e di recupero garantisce che qualora i beneficiari dovessero realizzare introiti superiori a quanto inizialmente previsto nei loro piani di investimento, un importo proporzionale dell'aiuto sarà rimborsato, in modo che il sostegno pubblico si limiti a garantire il raggiungimento del punto di break even entro 36 mesi.

5.3. Le distorsioni di concorrenza e gli effetti sugli scambi sono limitati. L'incidenza complessiva della misura è pertanto positiva

- (36) La Commissione conclude che la misura notificata porrà rimedio al reale svantaggio geografico ed economico di cui soffrono i comuni beneficiari dell'Alto Adige e che essa è obiettivamente giustificata per far fronte all'assenza di disponibilità di servizi a banda larga sulla base di puri criteri di mercato. Il gruppo di destinatari del presente regime include sia le imprese locali che i cittadini, che beneficeranno della disponibilità di servizi a banda larga tanto ai fini della loro attività commerciale quotidiana quanto in termini di qualità di vita che l'accesso alla banda larga rende possibili per i cittadini.
- (37) Considerate le caratteristiche del progetto e le clausole di salvaguardia adottate dalle autorità italiane, l'incidenza complessiva sulla concorrenza è ritenuta positiva. Quanto agli effetti sugli scambi, la Commissione non individua effetti negativi indiretti per gli altri Stati membri.
- (38) Nel complesso, la Commissione conclude che l'effetto globale della misura è da considerarsi positivo. La misura è chiaramente conforme agli obiettivi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE in quanto promuove lo sviluppo di talune attività economiche (servizi a banda larga retail e, indirettamente, wholesale) in determinate zone rurali ed isolate. L'intervento è concepito in modo da non alterare la concorrenza e da non incidere sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (39) La Commissione osserva infine che le autorità italiane si sono impegnate a sospendere il pagamento degli aiuti alle imprese che non abbiano rimborsato o versato in un conto bancario bloccato qualsiasi aiuto (comprensivo di interessi) che la Commissione abbia dichiarato illegale o incompatibile. Di conseguenza, non sussiste il problema del

potenziale effetto cumulativo degli aiuti incompatibili non recuperati con gli aiuti notificati, in applicazione della giurisprudenza Deggendorf⁸.

5.4 Conclusioni

(40) In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione conclude che l'aiuto oggetto nella misura notificata è compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

VI. DECISIONE

Sulla base della valutazione di cui sopra, la Commissione ha concluso che la misura di aiuto concernente le connessioni a banda larga per l'Alto Adige (II) è compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo aiuti di Stato
Rue de Spa 3
B-1049 Bruxelles
Fax n.: +32 2 2961242

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Neelie KROES
Membro della Commissione

⁸ Causa C-355/95P, *Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD) contro Commissione*, Racc. 1997, pag. I-2549, punti 25-27.